

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 04-12-2024

Proposta di determina Nr. 1117 del 04-12-2024

OGGETTO: Parere sulla verifica di Assoggettabilità a VIA con contestuale Vinca di competenza comunale per impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Montorio al Vomano. Ditta: CO.GE.PO. s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 430060 del 06/11/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 06/11/2024 al n. 34942, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegati lo Studio preliminare ambientale e la Relazione di incidenza ambientale nonchè la documentazione tecnica ed amministrativa relativi all'intervento per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Montorio al Vomano;

ESAMINATO lo Studio Preliminare ambientale e la Relazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;

b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;

b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;

c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;

d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;

e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;

f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;

h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;

i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

PRESO ATTO che la Ditta intende implementare le attività produttive in essere, mediante l'inserimento, all'interno del perimetro già valutato favorevolmente dagli enti preposti (Fg. 32 part. Ie 652-653-656-659-661-663-682-683), di un impianto di produzione di conglomerato cementizio intendendo aggiungere anche le particelle Fg. 32 nn. 654-657-664 della estensione pari a circa 4.900 mq., dove verranno effettuate esclusivamente attività di deposito e movimentazione materie prime e/o materiali recuperati. La superficie complessiva, comprendente anche l'ampliamento, sarà pari a mq. 39.400. La richiesta, quindi, non riguarda nuove attività di recupero rifiuti, bensì un'aggiunta di un nuovo punto di emissione all'interno del layout (al quale verrà apportata qualche lieve modifica) già valutato favorevolmente dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ed un'aggiunta di nuove superfici per deposito e movimentazione materiali (non rifiuti).

CONSIDERATO che il vigente P.R.G. del Comune di Montorio al Vomano identifica le particelle dove è ubicato l'impianto come "Zone produttive industriali di completamento", normate dall'art. 17.1 delle N.T.A. Inoltre, tali aree sono individuate nella 2° variante del Piano Particolareggiato della Zona industriale di Espansione del Comune di Montorio al Vomano ai lotti n.14-15-16 del Comparto B.

VERIFICATO che per il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l'area è classificata quale "insediamento monofunzionale" (art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione) che rappresenta ambiti non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione.

CONSIDERATO, altresì, che per la Rete Ecologica Provinciale, l'area interessata dall'attività produttiva è classificata "rete primaria" che è così definita dall'art. 3.2 delle Norme Tecniche: "costituita

dalle aree ad elevata naturalità, che rivestono un ruolo di connessione ad ampia scala, essendo a tutti gli effetti parte della Rete Ecologica regionale.”. Per l’art. 5.2 “Nella Rete Ecologica primaria, le azioni sono finalizzate alla conservazione delle aree naturali e, ove possibile, all’implementazione e al miglioramento ambientale delle stesse.”

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 4.3 delle stesse N.T.A. della Rete Ecologica Provinciale stabilisce che: “Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati alla data di adozione del presente Progetto Strategico, seppur in contrasto con le indicazioni e prescrizioni dello stesso. In tal caso, le indicazioni cartografiche, di cui alla Tav. 3 indicate dal progetto di Rete Ecologica Provinciale, non sono da tenersi in considerazione.”

SOTTOLINEATO che la Ditta ha presentato nello Studio Preliminare Ambientale il quadro di riferimento ambientale riguardante le componenti aria; acque superficiali e sotterranee; suolo e sottosuolo; rumore; odori; flora e fauna; paesaggio; salute pubblica. Nella Relazione di incidenza ambientale analizza anche gli habitat e le specie; il patrimonio architettonico e beni culturali; la viabilità; giungendo ad una matrice degli impatti che sintetizza l’entità degli stessi per ognuna delle componenti studiate.

DATO ATTO che lo Studio Preliminare Ambientale conclude nel seguente modo: “Il presente studio ha analizzato i possibili impatti sulle varie componenti ambientali in sede di messa a norma del piazzale, installazione nuovo impianto per produzione conglomerato cementizio e relativa manipolazione materiali polverulenti (terre e rocce da scavo). Si è applicato il metodo della Gerarchia dei rischi assegnando, sulla base delle valutazioni effettuate, un peso relativo a ciascuna componente ambientale e ricavando successivamente un valore di impatto globale su di essa e si è calcolato un impatto globale (IGC) complessivo pari a 2,92. Questi risultati ci permettono di concludere che l’impatto totale sulle singole componenti ambientali, in fase di cantiere, sia NULLO.” La Relazione di incidenza ambientale conclude nel seguente modo: “Complessivamente, emerge che gli impatti che si generano dall’attività di cantiere temporanea (messa a norma del sito) e dalla successiva attività di gestione rifiuti non pericolosi e produzione conglomerato cementizio, sono a carattere non significativo (produzione di polveri e di rumore, possibilità di sversamenti inquinanti, passaggio dei mezzi di lavoro nelle aree esterne e interne all’impianto) per l’effetto che tali aspetti esercitano sull’ecosistema acquatico, sull’habitat e sulle specie. Gli unici impatti che potrebbero influire sulle componenti del sito SIC IT7120082, riguardano le emissioni di polveri in atmosfera e l’impatto acustico generati dalle attività della Ditta. Tuttavia, come già evidenziato nella fase di analisi, tali impatti sono tutti di natura non significativa, strettamente legati alle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi e produzione conglomerato cementizio. Per questi motivi, si ritiene che la tipologia e l’intensità degli impatti prodotti dall’attuazione degli interventi siano da considerarsi non significativi in relazione alle componenti di natura ambientale. Non si registrano impatti permanenti degni di rilievo dovuti alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto.”

VISTA la Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 38356 del 04/12/2024 nella quale si propone:

“esprimere, relativamente all’intervento per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Montorio al Vomano proposto dalla Ditta Co.Ge.Po. s.r.l., parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che la dimensione, la tipologia e la portata delle modifiche non siano tali da comportare un’ulteriore fase di indagini, già svolta nella attuale fase di assoggettabilità.

Inoltre, si ritiene di poter esprimere anche il parere di conformità alle previsioni insediative e normative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) perché l’area interessata è classificata dal P.T.C.P. quale “insediamento monofunzionale” quindi già capace di accogliere un insediamento produttivo (qual’è quello da insediare)

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 04-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1117 DEL 04-12-2024

Relativamente alla conformità alla Rete Ecologica Provinciale, pur essendo l'area classificata quale "rete primaria", quindi soggetta a conservazione, prevale quanto stabilito dall'art. 4.3 delle Norme per cui sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati alla data di adozione del presente Progetto Strategico: la previsione dettata dal Piano Regolatore Comunale di "Zona produttiva industriale di completamento" è previgente all'adozione della Rete Ecologica e, quindi, è fatta salva.

Si raccomanda, comunque:

- vista la vicinanza al S.I.C., di utilizzare tutti gli accorgimenti e le procedure descritte nelle relazioni di progetto al fine di ridurre disturbi e impatti da rumore e da polveri;*
- di prevedere, ove possibile e ove non si svolgono lavorazioni, spazi verdi e permeabili con la messa a dimora di siepi, arbusti e alberature di medio ed alto fusto adatte al clima;*
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.)."*

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 04-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1117 DEL 04-12-2024

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonchè nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 38356 del 04/12/2024, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'intervento per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi a Montorio al Vomano proposto dalla Ditta Co.Ge.Po. s.r.l. ritenendo che la dimensione, la tipologia e la portata delle modifiche non siano tali da comportare un'ulteriore fase di indagini, già svolta nella attuale fase di assoggettabilità.

ESPRIMERE, altresì, il parere di conformità alle previsioni insediative e normative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) perché l'area interessata è classificata dallo strumento provinciale quale "insediamento monofunzionale" quindi già capace di accogliere un insediamento produttivo (qual'è quello da insediare).

ESPRIMERE anche la conformità alla Rete Ecologica Provinciale perchè, pur essendo l'area classificata quale "rete primaria", quindi soggetta a conservazione, prevale quanto stabilito dall'art. 4.3 delle Norme per cui sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati alla data di adozione del presente Progetto Strategico: la previsione dettata dal Piano Regolatore Comunale di "Zona produttiva industriale di completamento" è previgente all'adozione della Rete Ecologica e, quindi, è fatta salva.

RACCOMANDARE, comunque:

- vista la vicinanza al S.I.C., di utilizzare tutti gli accorgimenti e le procedure descritte nelle relazioni di progetto al fine di ridurre disturbi e impatti da rumore e da polveri;
- di prevedere, ove possibile e ove non si svolgono lavorazioni, spazi verdi e permeabili con la messa a dimora di siepi, arbusti e alberature di medio ed alto fusto adatte al clima;
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia ambientale di competenza della

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 04-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1117 DEL 04-12-2024

Provincia di Teramo, dettata dagli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, vale a dire per la valutazione degli impatti e degli effetti ambientali generati dallo strumento urbanistico comunale o da sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri

(firmato digitalmente)